

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**INAPPLICABILITA' DELL'ART. 157 c. 3 CPC IN CASO DI MANCATA
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSA INSCINDIBILE**

Annotazione a [Cass. Civ., sez. VI, ordinanza del 18/02/2014 n. 3855](#)

di

Mariantonietta CROCITTO

LA MASSIMA

“ La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debbe essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di

adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo”.

IL CASO

Il caso *de quo* trae origine da un giudizio di opposizione a decreto di pagamento emesso in favore di un consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito del quale vi era stata violazione dell'integrità del contraddittorio.

Più in particolare, con provvedimento del 12/05/2011, il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione proposta dalla srl (OMISSIS) avverso la liquidazione del compenso del consulente d'ufficio, nominato per un accertamento tecnico preventivo in una causa che aveva opposto, alla srl (OMISSIS), due Condomini genovesi ed alcuni condomini intervenuti.

La detta srl proponeva, quindi, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione; il consulente resisteva con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denunciava violazione dell'integrità del contraddittorio e conseguente nullità del provvedimento impugnato, in quanto non era stata citata nel precedente grado di giudizio.

In memoria parte resistente sottolineava, invece, che a provocare la mancata partecipazione al giudizio della srl (OMISSIS) era stata la parte ricorrente, la quale aveva ommesso di citare la società.

La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ritenendo altresì che non potesse trovare accoglimento il rilievo del consulente, in considerazione del fatto che la necessita' di integrare il contraddittorio con i litisconsorti e', anche in questa ipotesi, rilevabile di ufficio, per la natura pubblicistica ed indisponibile dell'interesse protetto.

Sottolineano gli Ermellini che, essendo stata tenuta estranea dal giudizio, la parte pretermessa non poteva infatti impugnare la decisione del tribunale; il giudice precedente avrebbe dovuto, quindi, dar corso all'integrazione del contraddittorio, necessariamente risultando dagli atti che il consulente aveva prestato il proprio ufficio in una causa che vedeva i ricorrenti contrapposti alla srl (OMISSIS).

NELLE CAUSE INSCINDIBILI, INCOMBE SUL GIUDICE L'OBBLIGO DI ASSICURARE IL REGOLARE CONTRADDITTORIO DEL PROCESSO

Ai sensi dell'art. 170 del Decreto del PdR n. 115/2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la CTU sono litisconsorti necessari; mentre, nel caso di specie, proprio una delle parti non era stata citata.

Da tale previsione normativa deriva che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicchè quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice *a quo* riesamini l'opposizione previa integrazione del contraddittorio.

Questo principio di diritto, già affermato da Cass. Civ. n. 23192/2012, non è scalfito dalla circostanza che il debito sia stato posto a carico del ricorrente e non dei resistenti, in quanto l'obbligo di pagare la prestazione dell'ausiliario del giudice ha natura solidale e, pertanto, entrambe le parti avevano interesse a partecipare al giudizio relativo alla determinazione del compenso.

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione ha ribadito il concetto secondo cui la necessità di integrare il contraddittorio era, nel caso di specie e, comunque, nelle cause inscindibili, rilevabile d'ufficio data la natura pubblicistica ed indisponibile dell'interesse protetto.

Essendo stata tenuta estranea dal giudizio, la parte pretermessa non poteva, infatti, impugnare la decisione del Tribunale e il giudice precedente, pertanto, avrebbe dovuto dar corso all'integrazione del contraddittorio.

Viene quindi confermata la regola dettata dall'art. 157 comma 3 cpc, ai sensi del quale la previsione secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa si riferisce solo ai casi nei quali la nullità stessa non possa pronunciarsi se non su istanza di parte e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui questa debba essere invece rilevata d'ufficio (con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di

attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo).

LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA E CONFORME

Cass. Civ., sez. III, 12/12/1997 n. 12608

PROCEDIMENTO CIVILE - NULLITA' RILEVATA DALLA PARTE CHE VI HA DATO CAUSA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DAL LITISCONSORTE OBBLIGATO

Per il disposto dell'art. 157 cod. proc. civ. la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa e, quindi, in caso di mancata integrazione del contraddittorio dalla parte che abbia omissa la notifica dell'atto di impugnazione al proprio litisconsorte.

Cass. Civ., sez. II, 21/01/2000 n. 645

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ex art. 11 legge n. 319 del 1980 sono contraddittori necessari il detto ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso. Ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al Collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al C.T.U., ma altresì alla controparte, dovendo in difetto essere integrato il contraddittorio ex art. 102 comma secondo cod. proc. civ..

Cass. Civ., sez. II, 04/04/2001 n. 4948

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA INTEGRAZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO - OMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE

La regola dettata dal terzo comma dell'art.157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi in cui la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda, perciò, i casi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio. La regola non trova quindi, applicazione, quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un

provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo (Nella specie, in una causa di divisione, l'appellante non aveva notificato l'atto di impugnazione a tutti i condividenti e il giudice di secondo grado non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, la S.C., enunciando il principio sopra citato, ha cassato la sentenza di appello, rinviando ad altra sezione della medesima Corte).

Cass. Civ., sez. III, 15/05/2009 n. 11315

NULLITÀ - RILEVABILITÀ E SANATORIA - PARTE CHE VI HA DATO CAUSA - INOPPONIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE. (CPC, ARTICOLO 157)

La regola dettata dall'articolo **157, comma 3, del codice di procedura civile** - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa - si riferisce solo ai casi in cui la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda, perciò, i casi in cui questa debba essere rilevata d'ufficio. La regola de qua - in particolare - non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricollegi a un difetto di attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo.

Cass. Civ., sez. II, 07/12/2010 n. 24786

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE - AUSILIARI DEL GIUDICE PENALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CUSTODE DEI BENI SEQUESTRATI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TUTTE LE PARTI PROCESSUALI - SUSSISTENZA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELL'INTERO PROCEDIMENTO - FONDAMENTO - CASSAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA CON RINVIO AL GIUDICE "A QUO" - SUSSISTENZA.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti (nella specie, gli eredi dell'imputato deceduto) a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art.29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo".

Cass. Civ., sez. II, 17/12/2012 n. 23192

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - DECRETO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PARTI DEL PROCESSO NEL QUALE È STATA ESPLETATA LA CONSULENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio.